

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

*Collegio dei revisori
dei conti*

Allegato 1 al verbale n. 242 del 20 novembre 2025

Relazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità

Per prima cosa il Collegio evidenzia che nella presente relazione saranno anche resi **i pareri sul bilancio di previsione pluriennale decisionale e gestionale** e sul **bilancio preventivo finanziario gestionale e economico (quest'ultimo contenuto nella relazione trasmessa dall'Autorità)**, così come **previsti rispettivamente dagli articoli 5, 8 e 10** del Regolamento sull'autonomia contabile dell'Autorità.

La documentazione fornita dall'Autorità per l'esame del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2026 è stata inviata dal Segretario Generale con *e-mail* del 13 novembre 2025 e contiene i seguenti atti:

- preventivo **finanziario decisionale anno 2026 - entrate** (per titoli, tipologie e categorie);
- preventivo **finanziario decisionale anno 2026 - spese** (per missioni, programmi, titoli, e categorie);
- bilancio di previsione **pluriennale decisionale triennio 2026 - 2028 - entrate** (per titoli, tipologie e categorie);
- bilancio di previsione **pluriennale decisionale triennio 2026 - 2028 - spese** (per missioni, programmi, titoli, e categorie);
- preventivo **finanziario gestionale anno 2026 - entrate** (per titoli, tipologie, categorie e capitoli);
- preventivo **finanziario gestionale anno 2026 – spese** (per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli);
- bilancio di previsione **pluriennale gestionale triennio 2026-2028 - entrate** (per titoli, tipologie, categorie e capitoli);
- bilancio di previsione **pluriennale gestionale triennio 2026-2028- spese** (per missioni, programmi, titoli, categorie e capitoli);

- **relazione sugli schemi di bilancio di previsione per l'anno 2026 e pluriennale per il triennio 2026-2028**, con l'indicazione del risultato presunto di amministrazione, il **preventivo economico**, la tabella di riconciliazione dei risultati economico e finanziario, il quadro generale riassuntivo e gli indicatori attesi di bilancio.

Con nota istruttoria via *e-mail* del giorno successivo, rilevato che dalla *e-mail* di invio della documentazione relativa al bilancio preventivo constava che il progetto è stato deliberato "*a maggioranza con il voto contrario del Presidente Rustichelli*" e considerata la delicatezza di tale specificazione (in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento di organizzazione dell'Autorità, che attribuisce al Presidente, tra l'altro, la rappresentanza della stessa) il Collegio dei revisori, consultatosi per le vie brevi, ha richiesto chiarimenti sul tema.

Il riscontro è pervenuto in data 18 novembre 2025 con *e-mail* del Segretario generale. In tale nota è stato riferito - rinviando al verbale della riunione dell'Autorità di approvazione della bozza del bilancio - che il solo Presidente ha espresso voto favorevole alla proposta del Segretario Generale di modifica del Regolamento di contabilità dell'Autorità, diretta - con specifico riferimento alla formulazione dell'articolo 12, paragrafo 3 - a prevedere che "*L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio di bilancio, previo accertamento della sua effettiva disponibilità*", in particolare per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai fini del raggiungimento del pareggio contabile, oltre agli utilizzi già consentiti sulle base del Regolamento stesso. Al riguardo, il Presidente ha invece ritenuto corretta la proposta del Segretario Generale rilevando che - come evidenziato anche dal Collegio dei Revisori dei conti nell'incontro con il Collegio dell'Autorità del 7 ottobre 2025 e riassunto nel verbale n. 241 del 17 ottobre 2025 - vi sarebbe la necessità di cominciare a utilizzare le economie realizzate negli anni precedenti, al fine di ridurre l'avanzo di amministrazione.

Con riguardo alla nota di sintesi del bilancio di previsione 2026-2028 del Dipartimento Amministrazione, per le motivazioni già indicate in sede di discussione della proposta di cui sopra, nonché alla luce delle considerazioni e dei dati contenuti nella nota presentata dal Dipartimento Amministrazione, il Collegio dell'Autorità ha deliberato a maggioranza, con il voto contrario del Presidente, di individuare l'aliquota di contribuzione, ai fini della redazione del bilancio di previsione 2026-2028, nella misura dello 0,055%, anziché dello 0,050%, come da proposta degli uffici, considerando che la previsione di un'aliquota minore avrebbe richiesto una modifica del Regolamento, nei sensi di cui sopra.

In base a queste argomentazioni il Collegio dell'Autorità ha approvato a maggioranza, con voto contrario del Presidente, la bozza di bilancio 2026 e triennale 2026/2028.

Con riferimento a singole voci di entrata e di spesa, il Collegio si sofferma su alcune specifiche voci ritenute rilevanti in quanto espressive del grado di autonomia finanziaria riconosciuto all'Autorità, autonomia che deve essere comunque accompagnata da un adeguato grado di responsabilizzazione, rinviando, quanto agli aspetti di dettaglio, alla relazione sul bilancio dell'Autorità.

- Entrate correnti:

Particolarmente significativa appare la voce 1.1.1.99. “Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.”. Tale voce ricomprende, soprattutto, i contributi a carico delle società di capitale per le spese di funzionamento dell'Autorità (entrate per autofinanziamento). Tale fonte di entrata è stata prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sul punto, precisa l'Autorità che per il triennio 2026-2028, è stata prevista una riduzione dell'aliquota contributiva dallo 0,057‰ allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Il relativo introito è stimato per il 2026 in euro/migl. 102.000,00 (nel 2025 la somma era pari a 103.500,00) considerando in particolare gli incassi delle contribuzioni agli oneri di funzionamento attesi per il 2026, riferiti, per euro/migl. 99.500,00 ai contributi di competenza 2025 e, per euro/migl. 2.500,00, al recupero coattivo di quelli non versati dagli obbligati negli anni precedenti.

Sul punto, si osserva quanto segue.

Detta voce presenta una lieve diminuzione rispetto al preventivo per l'esercizio 2025, in cui la somma era pari a euro/migl. 103.500,00.

Tuttavia occorre ricordare che l'entrata *de qua* presenta, in base alla giurisprudenza costituzionale, natura tributaria (sentenza del 7 novembre 2017, n. 269), da cui discende anche tra l'altro la correttezza del relativo appostamento in bilancio: sul punto, vedasi anche la recente sentenza 13 novembre 2025, n. 167, che ha ribadito le caratteristiche essenziali dell'obbligazione di natura tributaria (*“la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese”*).

Al riguardo, da un lato il Collegio ritiene di esprimere il proprio apprezzamento per la circostanza dell'abbassamento dell'aliquota, a carico delle imprese, reiterato di ulteriori due punti percentuali rispetto all'esercizio precedente, in cui del pari si era registrata una diminuzione di due punti percentuali.

Sotto altro aspetto, considerata la riferita natura tributaria del contributo, il dato che esso è collegato a un ammontare minimo di fatturato (50 milioni di euro) e il tasso inflattivo dell'ultimo quadriennio dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo ISTAT (1,9 nell'anno 2021, 8,1 nell'anno 2022, 5,7 nell'anno 2023, 1,0 nell'anno 2024), va sottolineato che, per effetto della riferita

dinamica, ancorché l'aliquota risulti formalmente diminuita, è in realtà fortemente incrementato il drenaggio tributario imposto alle imprese.

Peraltro, in base alle considerazioni sopra esposte, **si invita l'Autorità a valutare l'opportunità di un'ulteriore e sostanziale diminuzione del detto contributo, considerata anche la presenza di un cospicuo avanzo di amministrazione storico.**

L'incongruenza tra l'incremento della pressione sulle imprese sottoposte al contributo e la presenza di un avanzo è stata, in particolare, evidenziata dallo scrivente collegio nel Verbale del 17 ottobre 2025, che ha preso atto di quanto esposto per vie brevi all'Autorità. In particolare, è stata esaminata la peculiarità manifestatasi nel corso degli anni a partire dal 2013 nella gestione finanziaria dell'Autorità, rappresentata dal cronico e progressivo accumulo di un cospicuo avanzo amministrazione (che si stima al 31 dicembre 2025 di euro 212.000.000,00) non eroso neppure dall'investimento nell'acquisto di due sedi istituzionali. Inoltre, per l'esercizio 2026 è stimato un avanzo pari a euro/migl. 1.153,50, mentre sono evidenziati dei disavanzi presunti nei successivi anni del triennio, pari a euro/migl. 2.398,50 ed euro/migl. 1.772,50 rispettivamente per gli esercizi 2027 e 2028. In realtà, in considerazione del carattere prudenziale proprio del bilancio preventivo, è ipotizzabile che anche le annualità 2027 e 2028 presentino una gestione in avanzo, con riemersione delle circostanze sopra esposte.

- Uscite correnti:

Come nei precedenti esercizi, ha trovato applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", secondo cui, a decorrere dall'anno 2020, nel settore pubblico, non potevano essere effettuate spese per l'acquisto di beni e servizi *"per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati"*. Per effetto di tale previsione, nonché dei commi successivi, sono state abrogate la maggior parte delle disposizioni relative al contenimento della spesa per specifici beni e servizi. Tra queste occorre menzionare l'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva per l'Autorità la possibilità di individuare misure alternative per il contenimento della spesa, versando al bilancio dello Stato una somma pari all'effetto dell'applicazione diretta, maggiorata del dieci per cento. Peraltro, resta fermo un obbligo di versamento allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge n. 160/2019 secondo cui *"al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento"*.

In ogni caso, sulla base delle indicazioni normative, degli atti applicativi del Ministero dell'economia e delle finanze (da ultimo circolare n. 12 del 2025) e dei pareri forniti dallo scrivente collegio, risulta rispettato il tetto relativo al macroaggregato di spesa corrente **1.3 “Acquisto di beni e servizi”** del bilancio dell'Autorità nonché l'obbligo di stanziamento in favore del bilancio erariale.

In particolare, il tetto della spesa per beni e servizi risulta determinato in euro **22.921.496,56** prudenzialmente a preventivo, mentre in relazione al macroaggregato di spesa corrente **1.3 “Acquisto di beni e servizi”** del bilancio dell'Autorità in base alla relazione, per il 2026 si registrano stanziamenti per acquisti di beni e servizi per un importo complessivo pari a euro 13.710.500,00 ripartito per categorie.

Invece, quanto agli obblighi di versamento al bilancio erariale, devono essere segnalati:

- lo stanziamento, pari a euro/migl. 1.695,00, conseguente alle previsioni dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo all'attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa, fondato su modalità di calcolo analoghe a quelle degli anni precedenti;
- lo stanziamento, pari a euro/migl. 800,00, corrispondente ai risparmi conseguiti in materia di cessazione del personale, in base alla previsione della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (articolo 1, commi 829 e 830): il primo prevede che *“L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.”*; in base al secondo *“Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario”*.

Quanto, infine, alla voce **1.1.1.1 “Retribuzioni in denaro”**, costantemente oggetto di controllo da parte del Collegio, va precisato che la stima di tale voce per l'anno 2026 è pari a euro/migl. 48.600,00

Nel precedente bilancio preventivo la relativa voce era stimata in euro/migl. .44.014,00 mentre in sede di rendiconto 2024 la somma impegnata è stata pari a euro/migl. 39.534,63

Al riguardo il Collegio rileva che l'importo complessivo della spesa per il personale (euro/migl. 73.142,00) ha in concreto un'incidenza assolutamente significativa rispetto all'intero fabbisogno annuo stimato. In particolare, le spese per il personale, secondo quanto illustrato nella relazione, rappresentano circa il 70% dell'intero fabbisogno annuo.

La stima dei costi per il personale, in base a quanto riferito, tiene conto: 1) degli adeguamenti delle tabelle stipendiali in vigore per il personale dell'Autorità a seguito degli aggiornamenti che potrebbero intervenire nel trattamento economico del personale della Banca d'Italia per il 2026, nonché delle progressioni economiche che verranno riconosciute a seguito delle valutazioni riferite all'attività lavorativa prestata nel 2025; 2) dell'ingresso in servizio di nuove risorse a tempo indeterminato nel triennio di programmazione; 3) per la retribuzione dei componenti del Collegio dell'Autorità, ai fini prudenziali e di copertura, della sentenza del 9 luglio 2025, n. 135 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, con cui è stato determinato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel limite del trattamento economico onnicomprensivo spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione il riferimento per l'individuazione del tetto massimo retributivo

In ogni caso, **si auspica, come sempre, un monitoraggio costante della progressione in corso d'anno di tale voce di spesa.** Inoltre, il Collegio sottolinea ancora l'importanza di valutare con **estremo rigore l'impatto economico nel complesso di tutta la spesa relativa al personale in considerazione anche degli oneri impliciti derivanti dai molteplici accordi sindacali stipulati nel corso degli anni dall'Autorità** (*cfr* su tutti gli accordi in materia di progressioni economiche).

Le **spese in conto capitale (titolo 2)** pari a euro/migl. 8.669,00 risultano sensibilmente inferiori a quelle dell'esercizio 2025 assestate, in ultimo, a euro/migl. 30.321,00 per dar corso all'acquisto del nuovo immobile.

Nel complesso, il Collegio constata che

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 risulta pari a euro/migl. **212.000,00** il cui impiego nel bilancio di previsione 2026 è il seguente: euro/migl. 10.000,00 al fondo di riserva ordinario, euro/migl. 202.000,00 al fondo di riserva straordinario, al quale è destinato anche l'avanzo di competenza previsto per l'anno 2026 pari, come di seguito indicato, a euro/migl. 1.153,50.
- in base a quanto considerato, per l'esercizio 2026 è preventivabile un avanzo di amministrazione finanziario stimato pari a euro/migl. 1.153,50 dato dalla differenza tra le entrate e le uscite di competenza ammontanti, rispettivamente, **a euro/migl. 105.578,00 ed euro/migl. 104.424,50**

(di cui euro/migl. 95.755,50 correnti e euro/migl. 8.669,00 in conto capitale) mentre, escludendo gli stanziamenti iscritti nelle uscite in conto capitale per acquisto di immobilizzazioni pari a euro/migl. 8.669,00, e considerando la quota di ammortamento dell'esercizio 2026 delle immobilizzazioni materiali inventariate stimate in euro/migl. 2.500,00, si determina un risultato economico dell'esercizio positivo pari a euro/migl. 7.322,50.

Il Collegio rileva il corretto impiego, sotto il profilo formale, dell'avanzo presunto di amministrazione e la puntuale rappresentazione delle voci economiche all'interno del preventivo economico 2026 per addivenire al calcolo del risultato economico dell'esercizio.

Tanto precisato, il Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampia e diffusa discussione:

- **vista** la relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2026;
- **esaminati** i prospetti contabili allegati;
- **preso atto** dei risultati economico-finanziari esposti nei richiamati prospetti;
- **considerato** che:
 - il **Bilancio di previsione pluriennale** è redatto effettivamente secondo i requisiti economico-finanziari indicati dall'articolo 5 del Regolamento di autonomia contabile;
 - il **Preventivo finanziario** è predisposto in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Regolamento di autonomia contabile;
 - il **Preventivo economico** è rappresentato in coerenza alle indicazioni in proposito fornite dall'articolo 10 del Regolamento di autonomia contabile;
- **rilevato** che risulta rispettato il pareggio di bilancio;

Ritiene conclusivamente, ferme le considerazioni sopra esposte, di esprimere parere favorevole, limitatamente ai soli profili contabili, a:

- **Bilancio di previsione pluriennale;**
- **Preventivo finanziario;**
- **Preventivo economico;**
- **Bilancio di previsione per l'anno 2026.**

Andrea Luberti
(Presidente)
OMISSIS

Paolo Mariano
(componente)
OMISSIS

Gianfranco Chinellato
(componente)
OMISSIS